

Oggetto: Comunicazione del Dipartimento Salute e Sicurezza

Emergenza sanitaria pandemica da Covid 19 – D.L. 30 dicembre 2021, n. 229 e Circolare Ministero della Salute 30/12/2021, n. 60136-

Roma, 12 gennaio 2022

A tutte le strutture Uilca

Nuove misure in materia di quarantena precauzionale e isolamento

*"Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria"¹, in vigore dal **31 dicembre 2021, D.L. 30 dicembre 2021, n. 229.***

Con riferimento all'impatto sulla gestione del rapporto di lavoro, con rilevanza alle **assenze delle Lavoratrici e dei Lavoratori riferite all'attuale emergenza sanitaria pandemica**, l'art. 2 del Decreto in questione dispone, infatti, **nuove misure in tema di quarantena e di isolamento**, individuate, per la relativa attuazione, sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico, dal Ministero della Salute con apposita **Circolare n. 60136 del 30/12/2021.**

Il Ministero della Salute, qualificando le misure da adottarsi sulla base sia della **sussistenza di contatti "ad alto rischio" o "a basso rischio"**, sia della **condizione individuale dei soggetti rispetto alla somministrazione del vaccino** (tempo trascorso dal completamento del ciclo vaccinale primario, somministrazione della dose "booster"), ha segnalato quanto segue:

1. QUARANTENA E SUE MODALITÀ ALTERNATIVE

1.1. Contatti stretti (cd. "ad alto rischio")

a) Soggetti **non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario** (abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) **o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni:**

- **resta inalterata** l'attuale misura della **quarantena** prevista nella durata di **10** giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo deve essere eseguito e deve risultare negativo un **test molecolare o antigenico;**

b) Soggetti **che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il *Green pass*, se asintomatici:**

- la **quarantena** ha durata di **5** giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**;

c) Soggetti **asintomatici che si trovino in una delle seguenti condizioni:**

- **abbiano ricevuto la dose booster;**
- **abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti**
- **siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti.**

In questi casi

- **non si applica la quarantena** ed è fatto **obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni** dall'ultima esposizione al caso. **Il periodo di Auto-sorveglianza termina al quinto giorno.**

- è prevista l'effettuazione di un **test antigenico rapido o molecolare** per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 **alla prima comparsa dei sintomi** e, se ancora sintomatici, **al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto** con soggetti confermati positivi al Covid 19.

1.2. Contatti a basso rischio

Il Ministero evidenzia che **è considerata "a basso rischio":**

- una persona che ha avuto un **contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19**, ad una distanza **inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti**;
- una persona che si è trovata in **un ambiente chiuso** (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che **ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti**;
- il **passaggero e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19**, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
- un **operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19** oppure personale di laboratorio **addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.**

In tali casi, **qualora il cosiddetto. "contatto a basso rischio" abbia indossato sempre la mascherina chirurgica o FFP2, non è necessaria quarantena.** Restano comunque ferme le comuni precauzioni igienico-sanitarie.

Laddove, invece, non sia stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a **sorveglianza passiva.**

2. ISOLAMENTO

Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente **ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni** e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo.**

Il Decreto in questione precisa, inoltre, che il test antigenico rapido o molecolare possa essere effettuato anche presso centri privati; in tale caso la trasmissione al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

E', inoltre, necessario evidenziare che **le nuove previsioni in materia di quarantena e isolamento trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti in quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del Decreto (31/12/2021).** Pertanto, in caso di contatto stretto intervenuto entro 120 gg. dal completamento del ciclo vaccinale primario, dalla guarigione, ovvero successivo alla somministrazione della dose *booster*, tali soggetti non dovranno permanere in quarantena, ma **applicare il regime di auto-sorveglianza (mascherine FFP2 e tampone se sintomatici).**

Vi terremo aggiornati sui futuri sviluppi in materia.

Cari saluti.

Dipartimento Salute e Sicurezza